

8 NOVEMBRE 2024 | N. 103

## Il concordato preventivo di gruppo

di Paolo Spezzati

*Con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), viene finalmente positivizzata la possibilità di attivare un percorso di risanamento aziendale comune a più imprese operanti nell'ambito di un medesimo gruppo imprenditoriale ed arriva finalmente una risposta al vuoto che caratterizzava l'impianto della previgente Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).*

### Premessa: la crisi dei gruppi di imprese nell'impianto della Legge Fallimentare

Non è infrequente nella prassi dei mercati che la condizione di tensione in cui vengano a trovarsi uno o più soggetti operanti nell'ambito di un medesimo gruppo imprenditoriale di appartenenza si propaghi all'interno del gruppo stesso, finendo per coinvolgere direttamente od indirettamente anche le altre realtà correlate.

A questa fenomenologia, la risposta dell'ordinamento andava ricercata negli strumenti ordinariamente messi a disposizione del "singolo" operatore economico e risiedeva, dunque, nella possibilità di introdurre tanti percorsi di ristrutturazione aziendale quanti fossero i soggetti del gruppo coinvolti dalla condizione di crisi, con immaginabili **difficoltà di coordinamento** fra le varie procedure attivate e con insopprimibili **margini di incertezza** circa gli esiti ed i tempi entro cui ciascuna impresa del gruppo avrebbe potuto conseguire condizioni di risanamento ed effetti esdebitatori (ad. es. attraverso la sottoposizione di una "propria" proposta e di un "proprio" piano di concordato preventivo ex artt. 160 ss. R.D. n. 267/1942 o alternativamente mediante la ricerca di un "proprio" accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis R.D. n. 267/1942).

Si assisteva così a percorsi procedurali paralleli attivati dinanzi a Tribunali diversi od anche dinanzi ad un medesimo Tribunale (a seconda del fatto che le imprese del gruppo operassero in uno stesso ambito territoriale od in ambiti diversi) che giungevano ad omologazione in momenti differenti e magari sotto l'egida di distinti organi commissariali, con inevitabile detrimento dell'esigenza di coordinamento dei rispettivi tentativi di *turnaround* aziendale e, in ultima analisi, con maggiore difficoltà di pervenire ad una tempestiva (leggasi, efficace) riorganizzazione trasversale dell'intero gruppo di appartenenza.

### La nozione di gruppo di imprese nel CCI

Lo strumento di nuova introduzione, disciplinato agli artt. 284 ss. CCI, sembra muovere dalla constatazione di questa lacuna e di queste esigenze, alle quali viene data, in primo luogo, una risposta di carattere procedimentale.

Intanto, ci si è preoccupati di definire, mutuandolo in larga parte dalla disciplina comune, il concetto di “**gruppo di imprese**”, descritto quale insieme di società, imprese od enti (escluso lo Stato e gli enti territoriali) che ai sensi dell'artt. 2497 e 2545-*septies* C.c. esercitano o sono sottoposti alla **direzione e coordinamento** di una società, di un ente o di una persona fisica (art. 2, lett. h, CCI).

La stessa disposizione precisa che:



*«a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto».*

Il gruppo viene quindi definito richiamando la nozione di direzione e coordinamento posta alla base della disciplina generale dei gruppi negli artt. 2497 ss. C.c., ed esteso sino a ricomprendere opportunamente la fattispecie della *holding* persona fisica.

## Il concordato preventivo di gruppo nel CCI: competenza e forma del ricorso introduttivo

Normalmente, la competenza a ricevere la domanda di accesso alla procedura concorsuale di gruppo andrà riguardata sempre con riferimento al COMI (centro degli interessi principali, come definito dall'art. 2, lett. m, CCI) del soggetto che risulti esercitare, in base all'iscrizione ex art. 2497-*bis* C.c., l'attività di direzione e coordinamento.

In mancanza, potrà farsi riferimento al COMI dell'impresa interessata dal percorso di ristrutturazione di gruppo che presenti condizioni di maggiore indebitamento (art. 286, comma 1, CCI).



L'accesso alla procedura di gruppo dovrà avvenire sulla scorta di un' “**unica**” **domanda** da redigersi nelle forme del ricorso ex art. 40 CCI per l'accesso al concordato preventivo o per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Oltre alle informazioni ed ai documenti ordinariamente richiesti in caso di procedura “singolare” (cfr. artt. 39 e 40 CCI in ambito di concordato), la domanda introduttiva cumulativamente proposta dalle imprese del gruppo dovrà essere accompagnata dal deposito del **bilancio consolidato**, ove redatto.

Dovrà, inoltre, contenere informazioni analitiche, complete ed aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti fra le imprese ricorrenti nonché l'indicazione del Registro o dei Registri delle Imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-*bis* c.c. (art. 284, comma 4, CCI).

## Segue: il contenuto del piano unitario o dei piani collegati e coordinati

Limitando l'indagine alle norme dedicate al concordato preventivo, di particolare rilevanza, per le implicazioni di natura anche sostanziale, è che l'accesso alla procedura da parte delle società del gruppo si prevede avvenga sulla scorta di un unico ricorso da corredarsi (oltre che di quanto ordinariamente previsto per l'accesso alla procedura "singolare") di **un piano unitario** di soluzione della crisi - o di più piani comunque **collegati e coordinati** tra loro - contenente l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza della scelta "unitaria", rispetto all'opzione di attivare distinte iniziative concordatarie individuali, in funzione dell'obiettivo di garantire il migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese (art. art. 284, comma 1 e comma 4, CCI).

Il piano unitario o i piani collegati e coordinati dovranno quindi declinare le **operazioni contrattuali e riorganizzative** funzionali alla continuità aziendale delle imprese interessate, senza peraltro escludersi la possibilità di un versante liquidatorio dedicato a talune singole imprese o rami del gruppo (art. 285, comma 1, CCI) o, addirittura, l'eventualità che il piano stesso contempli un percorso di liquidazione per così dire trasversale, comune cioè a tutte le imprese coinvolte nell'iniziativa concordataria.

In tale ultimo caso, però, si dovranno prevedere, per tutte le imprese interessate dalla procedura concordataria di natura liquidatoria, apporti di risorse esterne che incrementino i rispettivi attivi patrimoniali di almeno il 10%. Inoltre, le proposte rassegnate da ciascuna società ricorrente nell'ambito della procedura unitaria dovranno pur sempre prevedere una soddisfazione dei creditori chirografari *ab origine* o degradati per incapacienza nella misura minima del 20%, così come inderogabilmente previsto dall'art. 84, comma 4, CCI, per il concordato liquidatorio "singolare".

Posta la verosimile residualità di una siffatta opzione, è ragionevole prevedere, al contrario, che, **più spesso**, il piano unitario od i piani collegati e coordinati potranno avere **natura mista**, potranno cioè contemplare la prosecuzione, diretta od indiretta, dell'attività di talune imprese e la liquidazione di altre entità o rami meno strategici.



In questo scenario, la procedura unitaria potrà avvantaggiarsi, nella sua interezza (con riguardo, cioè, a tutte le proposte rispettivamente formulate da ciascuna impresa del gruppo nei confronti della propria platea di creditori), della meno stringente **disciplina prevista per il concordato in continuità aziendale**, e ciò purché possa apprezzarsi, confrontando i flussi provenienti dalla continuazione dell'attività con quelli derivanti dalla liquidazione, che i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti in misura **anche non prevalente** dal ricavato prodotto dalla continuità (cfr. art. 285, comma 1, CCI, nella versione risultante in esito alle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 136/2024).

## Segue: la presenza di ragioni di maggiore convenienza quale requisito di accesso al concordato preventivo di gruppo

Focalizzando quindi l'attenzione sull'ipotesi di un concordato di gruppo di natura almeno parzialmente conservativa, verosimilmente destinato a più frequente applicazione nella prassi, sarà importante per l'organo apicale dell'agglomerato (al quale è in ultima analisi demandata la scelta di accedere ad una procedura unitaria comune a tutte le imprese del perimetro interessate dalla condizione di crisi, piuttosto che a procedure autonome) valutare la

possibilità di estrarre, attraverso un percorso congiunto e coordinato di riorganizzazione aziendale, un c.d. “**valore aggregato**”, ovvero un plusvalore idoneo a migliorare prospetticamente la misura di soddisfazione dei creditori delle singole imprese.

In tale ottica, il piano di gruppo dovrà, come accennato, dare conto delle ragioni di **maggiore convenienza** per i creditori della scelta unitaria e quantificare - innanzitutto sotto il profilo economico - il maggior beneficio che si assume possa derivare ai creditori di ciascuna impresa del gruppo (rispetto allo scenario di una procedura concordataria autonoma), beneficio che potrà scaturire anche dalla previsione di **vantaggi compensativi**, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo (art. 284, comma 4, CCI).

La presenza di un “valore aggregato” idoneo a consentire un miglior grado di soddisfazione dei creditori delle singole imprese del gruppo non si esclude possa, peraltro, derivare dalla previsione di **trasferimenti di risorse infragruppo**, operazioni alle quali dovranno di norma corrispondere **contropartite compensative** destinate a ridondare in favore della o delle società che si siano proposte di “sacrificare” parte delle proprie consistenze a favore dell'altra e delle altre consociate (art. 285, comma 2, CCI).

Al proposito, pare potersi affermare che tali vantaggi compensativi possano avere anche **natura** “meramente” **qualitativa** e consistere nel fatto di restare nel perimetro di appartenenza e non perdere per il futuro le economie di scala e le sinergie di gruppo (quali, esemplificativamente, la possibilità di avvantaggiarsi di un certo *know how* o della titolarità in capo alle altre imprese del gruppo di requisiti di natura tecnico - amministrativa idonei al mantenimento di una certa collocazione sul mercato di riferimento).

	<p>L'esistenza, per un verso, di ragioni di maggiori convenienza insite nella scelta concordataria unitaria e, per altro verso, di vantaggi compensativi correlati alla previsione di trasferimenti di risorse infragruppo si pone, in definitiva, quale aspetto essenziale del piano di risanamento di gruppo – rectius, quale vero e proprio <b>requisito di ammissibilità</b> del concordato unitario – che dovrà essere corredato dall'attestazione di un professionista indipendente, chiamato a certificare (rispettivamente ai sensi dell'art. 284, comma 5, e dell'art. 285, comma 2, CCI) la maggiore convenienza dell'opzione unitaria per i creditori di ciascuna impresa e, in caso di operazioni infragruppo, la loro funzionalità rispetto al duplice obiettivo del mantenimento dell'azienda ricevente sul mercato e della migliore soddisfazione dei creditori di tutte le imprese del gruppo (inclusi quelli della impresa disponente il trasferimento intercompany).</p>
---	--

Nel caso in cui difettino tali requisiti (nel caso, cioè, che la scelta unitaria non risulti idonea a conseguire, sulla scorta delle simulazioni effettuate in sede di predisposizione del piano di risanamento, alcun maggior beneficio per i creditori delle singole imprese rispetto a distinti ed autonomi percorsi di ristrutturazione), le singole realtà del gruppo interessate da condizioni di crisi dovranno optare per percorsi individuali di risanamento.

Al proposito, merita segnalare che, in caso di presentazione di separati ricorsi per l'accesso ad autonome procedure di concordato preventivo, ci si potrà giovare della “raccomandazione” di **coordinamento** di cui all'art. 288, CCI, a mente del quale:

	<p><i>“Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate... a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano</i></p>
---	---

	<i>per facilitare la gestione efficace di tali procedure”.</i>
--	--

## **Il mantenimento del principio di separazione delle masse attive e passive**

La soluzione unitaria perseguibile (anche) attraverso la redistribuzione interna al gruppo di risorse finanziarie non può, ovviamente, trascinare in una commistione patrimoniale in ambito concorsuale.

In tal senso, l'impianto del nuovo Codice mantiene intatto il concetto di autonomia e **separazione delle masse attive e passive** (art. 284, comma 3, CCI), quale precipitato logico - giuridico dell'insuperato principio per cui, anche in un contesto di gruppo, l'impresa debitrice deve pur sempre rispondere dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 C.c.).

In coerenza con quanto appena detto, ciascuna impresa che aderisca al percorso concordatario di gruppo mantiene l'obbligo di formulare una specifica proposta di concordato nei confronti del proprio ceto creditorio (ed eventualmente una propria proposta di c.d. transazione fiscale a norma del combinato disposto degli artt. 284-bis e 88, CCI), sebbene l'utilità promessa al singolo creditore possa a sua volta rappresentare l'auspicato risultato di una riorganizzazione trasversale dell'intero gruppo di appartenenza.